


e condizioni prescritte ai terzi possessori per rendere liberi i beni da essi acquistati;

IV. Con la prescrizione.

La prescrizione si acquista a vantaggio del debitore, riguardo ai beni che si trovano in suo potere, trascorso quel periodo di tempo che è determinato per la prescrizione delle azioni che producono l'ipoteca, o il privilegio.

La prescrizione riguardo ai beni posseduti da un terzo, si acquista da questo col periodo di tempo stabilito per prescrivere il dominio in suo favore: nel caso in cui la prescrizione si appoggi ad un titolo, essa comincia a decorrere dal giorno in cui il titolo predetto sia stato trascritto sui registri del Conservatore.

Le iscrizioni fatte eseguire dal creditore non interrompono il corso della prescrizione stabilita dalla Legge a favore del debitore, o del terzo possessore. *Cod. art. 2180.*



T I T O L O II.

Organizzazione degli Uffizj di conservazione delle Ipoteche.

47. Vi sarà necessariamente un Ufficio delle ipoteche nel Comune ove risiede un Tribunale civile di Prima Istanza. L' Ufficio del-